

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA (ATI) COSTITUITA DA COOPERATIVA SOCIALE "IL GIRASOLE" A.R.L. ONLUS E COOPERATIVA SOCIALE MATRIX ONLUS, PER UN PROGETTO DI AVVIO ALLA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI PRESSO LA STRUTTURA "CASA ARMONICA" IN FAVORE DI ADULTI DISABILI

TRA

Il Comune di Firenze, Direzione 18 – “Sicurezza Sociale” – con sede in Firenze Viale De Amicis, 21, C.F. 01307110484, nella persona di Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall’art. 20 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, che si conservano in atti, da una parte

E

L’Associazione Temporanea d’Impresa (di seguito definita ATI) costituita dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” a.R.L. Onlus (in qualità di soggetto capofila) con sede in Scandicci, (Fi) via degli Orti, 7 e la Cooperativa Sociale Matrix Onlus con sede in Firenze, via di Brozzi 477, nella persona di Claudio Giannini, nato a Firenze il 29.04.1972 in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

- il Comune di Firenze ha avviato un processo graduale di costruzione di un sistema che affronti in modo innovativo sia le problematiche connesse all’assistenza ai cittadini disabili cui è venuto definitivamente a mancare il supporto della famiglia (il “Dopo di Noi”), sia quelle connesse a una loro accoglienza al di fuori del proprio ambiente familiare anche in tempi che ne precedono la perdita definitiva (il “Durante Noi”);
- il Comune di Firenze intende dare concreta attuazione a tale politica attraverso la realizzazione di progetti abitativi “assistiti” finalizzati alla promozione di iniziative per un’autonomia di vita, creando strutture capaci di accogliere persone con disabilità, generalmente in età adulta, per dar loro la possibilità di vivere in modo autonomo anche quando non hanno più il supporto della propria famiglia;
- che la Cooperativa Sociale “Il Girasole” a.R.L. Onlus ha partecipato al bando regionale (approvato con decreto dirigenziale n. 5489 del 16 ottobre 2002) per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia d’interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari, presentando un progetto, denominato “Casa Armonica”, finalizzato alla sperimentazione di un sistema di vita extra familiare attraverso il quale rispondere ai bisogni abitativi e di assistenza di persone disabili, collocandosi nella logica della linea di azione del “Dopo di Noi”;
- che il suddetto progetto è stato ritenuto idoneo e ha ottenuto un finanziamento di 380.000,00 euro dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Accordo di Programma

- “Piano pluriennale investimenti nel settore sociale approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 308 del 17 giugno 2004, modificando quello approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 4 settembre 2003;
- che nel suddetto progetto il Comune di Firenze si è qualificato come soggetto gestore del finanziamento richiesto alla Regione Toscana dalla Cooperativa Sociale “Il Girasole” a.R.L. Onlus;
 - che il Piano Integrato di Salute 2005/2007, adottato con la deliberazione della Giunta della Società della Salute n. 15 del 4 novembre 2005 e approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 110 del 5 dicembre 2005, fra le varie priorità della alta integrazione socio-sanitaria, puntualizza la strategia, le azioni, gli interventi e i servizi relativi all’attuazione del “Sistema Integrato Disabili” stabilendo, con riferimento alla linea di azione del “Dopo di Noi”, di avviare iniziative a partire da quelle che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del “Piano Triennale degli Investimenti nel settore sociale” previsto dall’Accordo di Programma approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 4 settembre 2003 (modificato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 308 del 17 giugno 2004);
 - che la Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus ha partecipato al Bando denominato “Progetto Fertilità” approvato dalla Commissione Terzo Settore e Occupazione istituita con decreto del Ministro del Lavoro del 12 luglio 1999, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia S.p.A., presentando il progetto denominato “Casa Armonica”;
 - che l’Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Firenze con lettera del 13 dicembre 2001 ha manifestato il proprio interesse al suddetto progetto, rendendosi disponibile a inserire le attività da esso previste nella programmazione territoriale dei propri servizi;
 - che il suddetto progetto, ritenuto ammissibile da Sviluppo Italia S.p.A. con lettera di prot. n. 75450 del 14 novembre 2002, ha ottenuto un contributo complessivo di 200.272,00 euro subordinato all’impegno a realizzare spese di investimento di importo complessivo pari ad almeno 336.200,00 euro e a dare luogo all’assunzione di 9 lavoratori svantaggiati;
 - che la struttura denominata “Casa Armonica”, in comproprietà tra la Cooperativa Sociale “Il Girasole” a.R.L. Onlus e la Cooperativa Sociale “Matrix” Onlus e ubicata in Via di Brozzi n. 477 è in possesso dei requisiti delle strutture residenziali previsti dall’art. 3 del DPCM 21 maggio 2001, n. 308, a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con riferimento alle “strutture di tipo familiare”, intesi quali quelli minimi previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, così come confermato dall’art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
 - che ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 le strutture di tipo familiare non sono soggette ad autorizzazione, ma al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività;
 - che la complessità della realizzazione del progetto “Casa Armonica” richiede la previsione di una fase di start-up in cui siano informati i servizi territoriali circa le caratteristiche della struttura, siano selezionate le persone che potranno esservi ospitate e siano previsti periodi di permanenza temporanea finalizzati a facilitarne l’inserimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e l'ATI per la realizzazione di una fase di start-up del progetto "Casa Armonica" finalizzato a sperimentare un sistema di vita extra-familiare individuato come idoneo non solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni esistenziali di persone con disabilità, così come indicato al punto 5.7.3 del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2002 – 2004.

La fase di start-up verrà realizzata nella struttura denominata "Casa Armonica" di proprietà della Cooperativa Sociale "Il Girasole" a.R.L. Onlus e della Cooperativa Sociale "Matrix" Onlus e ubicata in Via di Brozzi 477 che prevede n. 8 posti di accoglienza.

In relazione alla sperimentabilità dell'intervento per la durata della presente convenzione viene autorizzato l'impiego contemporaneo di un numero massimo di n. 4 posti di accoglienza.

Articolo 2

Requisiti strutturali

L'ATI si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e dei requisiti strutturali per il funzionamento delle strutture residenziali previsti dall'articolo 3 del DPCM 21 maggio 2001, n. 308, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con riferimento alle "strutture di tipo familiare".

Tali requisiti si intendono quali quelli minimi previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, così come confermato dall'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41.

Prima dell'avvio dell'attività l'ATI si impegna a presentarne formale comunicazione ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, fornendone copia all'U.O. Disabili della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze.

L'ATI si impegna inoltre ad adeguare la struttura agli ulteriori requisiti che saranno definiti dal Regolamento attuativo della suddetta legge regionale, in corso di predisposizione al momento della stipula della presente convenzione.

Articolo 3

Destinatari dell'intervento

I destinatari dell'intervento sono disabili adulti riconosciuti come portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 che risultano privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

Articolo 4

Attività del progetto

Il progetto di start-up prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presentazione dell'intervento ai Servizi territoriali: si tratta di un'attività finalizzata a informare i Servizi territoriali circa le caratteristiche del progetto in modo da facilitare l'individuazione da parte di questi ultimi delle persone ritenute idonee a essere ospitate nella struttura;
- b) costruzione e validazione degli strumenti (griglie di valutazione, domanda di ammissione, ecc.) con cui saranno selezionate le persone che potranno essere ospitate nella struttura: si tratta di un'attività di definizione metodologica che sarà svolta dallo staff diagnostico della ATI composto dal coordinatore della struttura, da un assistente sociale e da uno psicologo;
- c) selezione delle persone che potranno essere ospitate nella struttura: si tratta di un'attività che si avvia con la richiesta di ammissione alla struttura presentata dal Servizio territoriale competente, previo consenso dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha la tutela legale. La proposta, accompagnata da una relazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie per verificare se la situazione dell'utente può essere accettata dalla struttura, sarà valutata dallo staff diagnostico della ATI, anche attraverso colloqui a carattere sia psicologico che sociale;
- d) previsione di periodi di permanenza temporanea nella struttura da parte delle persone selezionate finalizzati a facilitarne l'inserimento: si tratta di un'attività volta ad osservare lo stato di consapevolezza e di partecipazione delle persone selezionate al percorso di vita extra-familiare proposto e a verificarne le reali possibilità di permanenza all'interno del nuovo contesto abitativo. Il successo o il fallimento del periodo di prova dovrà essere concordato dal Servizio territoriale competente e dallo staff diagnostico dell'ATI, coinvolgendo nella decisione l'interessato, i familiari o chi ne ha la tutela legale e comunicato mediante relazione scritta all'U.O. Disabili della Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze;
- e) realizzazione di un'azione di sostegno psicologico e di accompagnamento al distacco rivolta ai nuclei familiari di origine delle persone che saranno ospitate nella struttura.

Articolo 5

Prestazioni garantite agli ospiti nei periodi di permanenza temporanea nella struttura

Nei periodi di permanenza temporanea nella struttura previsti alla lettera d) dell'articolo 4, l'ATI garantirà agli ospiti le seguenti prestazioni:

- uso di camera;
- uso di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione;
- riscaldamento degli ambienti e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica;
- fornitura di vitto;
- pulizia degli ambienti comuni e delle camere;
- fornitura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.);
- servizio di lavanderia della biancheria personale, del vestiario degli ospiti e della biancheria della casa di uso corrente;
- assistenza alla persona, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e materiale per l'igiene personale; per le situazioni che lo richiedono vestizione, igiene personale per i soggetti incontinenti, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- servizio accompagnamento da e verso la struttura.

Articolo 6

Personale

Per lo svolgimento del progetto l'ATI garantirà il seguente personale, assicurandone la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

<i>Ruolo</i>	<i>Monte ore complessivo</i>
Coordinatore/educatore	300 ore
Psicologo	190 ore
Assistente sociale	300 ore
Assistenti di base diurno (OSA)	385 ore
Assistenti di base notturno (OSA)	144 ore

Il rapporto con il personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'ATI assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La ATI si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, se stessa e il personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo

I referenti delle attività indicate nella presente convenzione sono il Sig. Claudio Giannini per l'ATI e il dott. Andrea Francalanci per il Comune di Firenze.

Articolo 7

Documentazione

L'ATI si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa alle persone che saranno temporaneamente ospitate nella struttura. La documentazione comprende:

- a) registro delle presenze degli ospiti;
- b) cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- c) registro delle terapie individuali;
- d) quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per la consegna fra gli operatori;
- e) registro delle presenze del personale con l'indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- f) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria.

Articolo 8

Privacy

L'ATI dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/03.

L'ATI si obbliga ad accettare la propria nomina da parte dell'Amministrazione Comunale a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipula del presente atto l'ATI provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. L'ATI si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo le clausole predisposte dall'Amministrazione Comunale nel presente atto.

Articolo 9

Costi

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Firenze provvede alla corresponsione all'ATI della cifra di €. 35.640,32 esente IVA corrispondente alle seguenti voci di spesa:

<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo</i>
Personale	€ 24.020,25
Gestione servizio	€ 1.653,40
Gestione corrente	€ 9.966,67
Totale	€ 35.640,32

Articolo 10

Modalità di pagamento

La corresponsione dell'importo di cui all'articolo 9 avverrà secondo le seguenti modalità:

- 40% dopo un mese dall'avvio del progetto dietro presentazione di regolare fattura e relazione scritta sull'andamento del progetto;
- 60% a conclusione del progetto dietro presentazione di regolare fattura e relazione finale scritta.

Articolo 11

Assicurazione

L'ATI è tenuta a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento da essi causato durante la frequenza della struttura.

Di tali atti l'ATI è tenuta a dare formale comunicazione al Comune di Firenze.

Articolo 12

Attività di controllo e verifiche

L'ATI è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti della struttura agli operatori dell'Azienda Sanitaria e del Comune di Firenze per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai fini della verifica delle attività realizzate, al termine del progetto oggetto della presente convenzione la struttura rimetterà al Comune di Firenze un'apposita relazione.

Articolo 13

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto dalla parte che ne abbia interesse e con fissazione di un congruo termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia di quanto stabilito con la presente Convenzione.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

La presente Convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti strutturali di cui all'articolo 2.

Articolo 14
Controversie

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione è di competenza del Foro di Firenze.

Articolo 15
Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di tre mesi a partire dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale che assume impegna la spesa necessaria per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

Successivamente, il Comune di Firenze, previo l'accertamento delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, procederà alla stipula della convenzione con la ATI per il funzionamento a regime della struttura, i cui aspetti operativi saranno definiti anche alla luce dei risultati conseguiti nella fase di start-up.

Articolo 16
Registrazione

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della struttura.

L'importo complessivo della presente convenzione è di €. 35.640,32 esente IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633/72.

Per il Comune

per l'ATI

Firenze li _____